



Nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009”

PREMESSA:

Nella seduta dell'11 dicembre il Senato della Repubblica ha approvato il ddl Finanziaria 2009 che ora ritorna praticamente "blindato" alla Camera per l'approvazione definitiva, attesa a metà della prossima settimana.

Tra le principali novità introdotte durante l'esame da parte dei due rami del Parlamento di interesse degli enti locali si segnalano alcune **modifiche al patto di stabilità interno** e la riscrittura dell'art. 62 del d.l. 112/08 in materia di **derivati**.

Inoltre è stato accolto in Senato un ordine del giorno che prevede la erogazione **di 440 milioni di euro aggiuntivi** rispetto a quelli finora stanziati, **a compensazione delle minori entrate comunali per effetto della abolizione dell'Ici sulla prima casa che però dovrà tradursi in una norma.**

PATTO DI STABILITÀ

Le modifiche al Patto di stabilità interno (art. 77-*bis* del D.L. n. 112/2008) sono state introdotte sia da parte della Camera dei Deputati che da parte del Senato.

In particolare durante **l'esame da parte della Camera dei Deputati** al comma 5 dell'art. 77 bis è stato precisato che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, è quello risultante dalla differenza tra entrate finali e spese finali;

sono stati aggiunti i commi 7-*bis* e 7-*ter*, che prevedono l'esclusione dal computo del saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse (comma 7-*bis*). Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno (7-*ter*);

è stato riformulato il comma 8 il quale prevede che siano escluse dal computo del saldo finanziario 2007, di riferimento per l'individuazione dei saldi obiettivo e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, come già previsto dalla formulazione vigente, anche le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati. L'esclusione opera nel caso in cui tali risorse siano destinate alla realizzazione di investimenti (e non soltanto alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione vigente) o alla riduzione del debito;

è stato modificato il comma 19, prevedendo che le informazioni che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 al Ministero dell'economia e finanze ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto medesimo, siano messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre che dell'UPI e dell'ANCI come già previsto dalla normativa vigente, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

è stato modificato il comma 20, prevedendo che la riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2008-2011, sia commisurata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata pertanto in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente;

è stato aggiunto il comma 21-*bis*, il quale prevede la non applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008 (entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente - al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale - per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007.

Nel passaggio al Senato invece è stata introdotta una modifica che stabilisce la non applicazione delle sanzioni agli Enti locali che sfiorano il Patto di stabilità interno per fronteggiare le spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

Le sanzioni dunque non si applicano agli enti locali che:

- hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005 - 2007
- hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005 - 2007.
- hanno superato i parametri fissati dal Patto di stabilità a causa di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati.

Per l'attuazione di tali norme la procedura è molto articolata e prevede tre atti del Governo. L'autorizzazione infatti avviene con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse

finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturali.

Le commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione.

Ad altro decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono affidate le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si prevede, infine, un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del testo qui in esame, delle disposizioni concernenti i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti territoriali interessati, nonché i criteri di selezione delle istanze degli stessi.

Si segnala infine che **in Senato il Governo ha accolto un ordine del giorno** con il quale lo stesso si impegna a verificare la possibilità di razionalizzare le modalità operative del Patto di stabilità interno affinché i Comuni non si trovino di fatto ed indipendentemente dalla effettiva gestione economico – finanziaria a non poter rispettare, anche parzialmente, gli obiettivi di finanza pubblica individuati, incorrendo nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, ma soprattutto rallentando i necessari interventi infrastrutturali.

DERIVATI

Durante i lavori della Commissione bilancio del Senato, è stato modificato quasi integralmente **l'art. 62 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)**. Viene prorogato di sei mesi il divieto per Regioni ed Enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Al contempo viene data agli Enti locali la possibilità di ristrutturare i contratti siglati con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. Nel dettaglio:

- Il nuovo art. 62, comma 1, ribadisce quanto in gran parte già contenuto nel testo oggi vigente, relativamente al fatto che le norme disposte costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica;
- il comma 2, vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del

capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per gli enti suddetti, si prevede inoltre che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;

il comma 3, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la predisposizione dei regolamenti con cui si dovrà individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che le autonomie territoriali possono concludere; indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che le autonomie hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento; individuare le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate. Il procedimento è finalizzato all'adozione di uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa e, per i profili d'interesse regionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

il comma 4, stabilisce che – ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata - il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico debba attestare in forma scritta di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi contratti;

il comma 5, dispone la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento inclusivo di una componente derivata, stipulato da regioni ed enti locali in violazione del regolamento ministeriale di attuazione o privo dell'attestazione prevista dal comma 4;

il comma 6, vieta alle regioni e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Il divieto è efficace fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale previsto dal comma 3 e, comunque, per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (ossia a decorrere dal 25 giugno 2008). Si prevede che rimanga ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

il comma 7, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai

contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate stipulati dalle regioni e dagli enti locali;

- il comma 8, impone alle regioni e agli enti locali di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzii gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- il comma 9, modifica l'articolo 3, comma 17, della legge finanziaria 2004, includendo nella definizione di indebitamento l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea;
- il comma 10, abroga l'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), ove si prevede che regioni ed enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito;
- il comma 11 dispone che restino ferme tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo art. 62.

ICI

È stato accolto, durante l'esame da parte del Senato, un ordine del giorno proposto dal Senatore Legnini ed altri, che prevede il riparto tra i **comuni** dell'importo di **440 milioni di euro** a titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito dell'abolizione ICI. In Aula il sottosegretario Vegas ha ribadito l'impegno del Governo a soddisfare integralmente i Comuni per il mancato gettito dell'ICI.

ALLEGATI:

4. Art. 77 bis d.l. 112/08 (patto di stabilità interno per gli enti locali) come modificato dalla Legge Finanziaria 2009
5. Ordine del giorno G2.117 - Accolto dal Governo inerente il Patto di stabilità
6. Art. 62 del d.l. 112/08 riguardante Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali come modificato dalla Legge Finanziaria 2009
7. Ordine del giorno G2.345 - Accolto dal Governo inerente l'ICI

1. Patto di stabilità interno con le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2009 (in attesa di coordinamento formale)

LEGGE 6 agosto 2008 , n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 77-bis. (Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 199 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilit  per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilit  per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilit  per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.))

8. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilit  interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

9. Il saldo finanziario **tra entrate finali e spese finali** calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

10. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

11. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in pi  anni,

purch  nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis

sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;

8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore

dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora

quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale .

12. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

13. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

14. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno .

15. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina .

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 .

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione **della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica** dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente **sono ridotti per un importo pari alla differenza, se**

positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in

essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

21-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 77bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla

trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.

16. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

17. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

18. province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

19. province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

20. comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

21. comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

22. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti .

23. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma .

25. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria .

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti .

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.

2. G2.117 - Accolto dal Governo inerente il Patto di stabilità

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1209 (legge finanziaria 2009); premesso che i commi da 39 a 42 dell'articolo 2 contengono disposizioni che intervengono sulle regole del Patto di stabilità interno per regioni ed enti locali;

in relazione a questi ultimi, molti comuni, specialmente i più piccoli, sono in grado di realizzare opere pubbliche ovvero interventi infrastrutturali nel territorio di loro competenza solo con l'utilizzo di specifici contributi erogati da Stato e regioni, anche con risorse messe a disposizione dell'Unione europea, successivamente all'opportuna valutazione di specifici progetti;

considerato, inoltre, che molti comuni hanno programmato i propri interventi pubblici sulla base di alcune "regole" valide per un triennio di riferimento, ma dovendo onorare gli impegni assunti, si trovano a non poter rispettare "regole" intervenute per il successivo periodo;

rilevato che tutto ciò comporta necessariamente per i comuni in questione il mancato rispetto, seppure parziale, dei saldi obiettivo del Patto di stabilità interno e la conseguente irrogazione delle sanzioni prevista dalle norme in vigore, impegna il Governo:

a verificare la possibilità di razionalizzare le modalità operative del Patto di stabilità interno, affinché i comuni non si trovino di fatto ed indipendentemente dalla effettiva gestione economico-finanziaria a non poter rispettare, anche parzialmente, gli obiettivi di finanza pubblica individuati, incorrendo nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, ma soprattutto rallentando i necessari interventi infrastrutturali».

3. Art. 62 del d.l. 112/08 Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali come modificato dalla Legge Finanziaria 2009

LEGGE 6 agosto 2008 , n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Articolo 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

26. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
27. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

29. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
30. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
31. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
32. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
33. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
34. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".
35. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
36. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

4. Ordine del giorno G2.345 accolto dal Governo in materia di ICI

G2.345 (già em. 2.345)

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, ROSSI NICOLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.345.

Emendamento 2.345

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«41-*bis*. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro il 30 gennaio 2009, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 440 milioni di euro a titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito dell'abolizione ICI relativo all'anno 2008. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro il 28 febbraio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 440 milioni di euro, per l'anno 2009.